

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DI FOGNATURA (L.R. 16 aprile 1985, n. 33 art. 60)

SEZIONE I^ NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio del Comune di Latronico.

Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei limiti di accettabilità degli scarichi, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.

E' volto all'applicazione delle leggi statali e regionali e loro successive modifiche ed integrazioni ed ha lo scopo di stabilire:

1. i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
2. le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
3. le norme tecniche di allacciamento;
4. i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esazione;
5. le sanzioni amministrative.
6. di regolare, in generale, i rapporti tra il Comune e gli utenti del servizio.

Le norme per la conduzione dell'impianto di depurazione esulano dal presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

1. acque bianche ed assimilabili: vengono definite bianche le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee. Vengono definite assimilabili alle bianche le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, nei limiti del D.Lgs 152/99 e L.R. 3/94;
2. acque nere: vengono definite nere le acque usate per le varie attività dell'uomo, da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderie, etc.) e da insediamenti produttivi, quando, a monte di qualsiasi trattamento, non conformi ai limiti del surrichiamato D.Lgs;
3. fognatura pubblica: una rete organica ed organizzata di collettori fognari impermeabili realizzata e gestita da Ente pubblico.

Fognatura "separata": dicesi "separata" la fognatura costituita di due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera ed una solo per le acque bianche, definita fognatura bianca.

Fognatura "unitaria" o "mista": dicesi "unitaria" o "mista" la fognatura costituita di una sola rete per le acque sia nere che bianche.

4. Utente :

Utente del pubblico servizio di fognatura chi ha la disponibilità di fatto, a qualsiasi titolo, di un insediamento civile o produttivo le cui reti interne di fognatura sono stabilmente collegate alla fognatura pubblica, sia con allacciamento diretto, sia con allacciamento indiretto.

Utente del servizio pubblico di depurazione delle acque è l'utente del servizio di fognatura quando

nel comune viene effettuato il trattamento di depurazione delle acque da un impianto pubblico, anche se l'impianto effettua il trattamento per una parte soltanto delle acque convogliate dalla pubblica fognatura.

5. Impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari;

6. Impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti qualitativi richiesti, nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;

7. Scarichi di insediamenti civili: quelli provenienti:

a. dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica con esclusione dei laboratori didattici,

b. da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa, zootecnica o di trasformazione, a prestazioni di servizi che, prima di ogni e qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di legge scarichi di insediamenti produttivi: gli scarichi provenienti da tutti gli insediamenti diversi da quelli definiti al precedente punto 7);

8. Scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;

9. Scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo: recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;

10. Scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;

11. Titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;

Art. 3 - Classificazione degli scarichi

Ai soli fini del presente regolamento gli scarichi si distinguono in civili e produttivi.

Gli scarichi civili si distinguono in:

a. abitativi: quelli conformi a quanto previsto all'art. 2, punto 7 lettera a);

b. non abitativi: quelli conformi a quanto previsto all'art. 2, punto 7 lettera B)

SEZIONE II^ SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I^ - NORME GENERALI

Art. 4 - Obbligo di allacciamento

Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura. Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte dell'Ente competente della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

Art.5 - Autorizzazione allo scarico

Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dall'Ente competente. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 6 - Attivazione dello scarico

Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di cui all'art. 16 e 17 della L.10.05.1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 - Proprietà delle opere di fognatura

Sono di proprietà pubblica tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento. Sono altresì di proprietà pubblica le fognature costruite dai privati con contribuzione, sotto qualsiasi forma, di Ente pubblico.

Art.8 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

L'Ente competente provvede a propria cura e spese alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, nell'ambito dei lavori di costruzione dei nuovi tratti di rete fognaria o nella ristrutturazione completa dei tratti esistenti; nei tratti di rete esistente, ove non sono stati posti in opera gli stacchi laterali, vi provvederà l'utente a propria cura e spese previa autorizzazione dell'Ente competente.

Art. 9 - Passaggio attraverso proprietà privata

Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'Ente competente procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri per pubblica utilità. Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.

Art. 10 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura. Chi costruisce un edificio su strada privata raccordata con una strada pubblica deve provvederla altresì di fognatura nera secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico dell'Ente competente. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

Art. 11 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato. E' facoltà dell'Ente competente emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 6 % (sei) per spese tecniche generali.

Art. 12 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso dei pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che

comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto, tali manufatti sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione, e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato. L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette. L'Ente competente, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

Art. 13 - Immissioni vietate - Ispezioni e controlli

E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come soluzioni concentrate, rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti, salvo deroghe. Fermo restando le competenze dell'ULSS, il Comune e l'Ente gestore possono disporre tutte le ispezioni ed i controlli che ritengano necessari, di utenti sia civili che produttivi, al fine di accertare le condizioni che danno luogo agli scarichi allacciati alla fognatura, constatare lo stato della rete di fognatura interna ed esterna, ed in particolare per controllare il rispetto dei limiti di accettabilità imposti. L'Ente competente può imporre l'installazione di strumentazioni adeguate per il controllo delle quantità degli scarichi. Tale imposizione può essere prescritta nell'autorizzazione allo scarico oppure in tempi successivi. Le spese per l'installazione, la manutenzione e la gestione delle stesse sono a carico dell'utente che ha la responsabilità della loro efficienza continua.

Art. 14 - Scarico di acque bianche ed assimilate

Le acque bianche ed assimilate possono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, anche in un recapito diverso dalla pubblica fognatura.

TITOLO II^ UTENZE CIVILI

CAPITOLO I^ - NUOVI FABBRICATI

Art. 15 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura

Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati al Comune contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.

Gli elaborati predisposti in n. 3 copie consistono in.:

- 1.** inquadramento territoriale ed estratto catastale;
- 2.** progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna e di quelli di allacciamento della fognatura pubblica, dei pozzetti di ispezione e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione, e dei manufatti speciali;
- 3.** relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i materiali costituenti la fognatura interna ed i manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali: numero e superficie degli appartamenti; numero dei bagni, cucine lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi; elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazioni di servizi con scarichi civili; superficie totale della proprietà e superfici impermeabilizzate; fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste ed il numero di utenze previste.

Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza. Il Comune acquisito il parere vincolante dell'Ente gestore della fognatura, qualora diverso dal Comune stesso, approva gli elaborati con il provvedimento di concessione edilizia.

Art. 16 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dall'Ente competente. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 17 - Validità dell'autorizzazione allo scarico L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati. L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni quali quantitative degli scarichi, impone la presentazione di nuova domanda.

Art. 18 - Norme particolari per le utenze non abitative

Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

Art. 19 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata

I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le bianche ed assimilabili. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguono distinte fino a valle di ciascun sifone a piè colonna.

TITOLO III[^] INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

CAPITOLO I[^] - NORME GENERALI

Art. 20 - Condizioni di ammissibilità

Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione. Il criterio generale per l'accettabilità degli affluenti nella fognatura è che essi siano tali da:

- non costituire pericolo per la sicurezza o la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione (incendi, scoppi, esalazioni tossiche ecc.);
- non compromettere la buona conservazione dei manufatti e delle opere (rovina degli intonaci, aggressività per i materiali lapidei, corrosione di parti metalliche ecc.);
- non compromettere il buon funzionamento della rete e dell'impianto (depositi, intasamenti, fenomeni di sinterizzazione, interferenza nei processi depurativi, ecc.);

Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità .Per i parametri non indicati nella tabella si prescrivono i limiti di cui alla tab. 3 allegata al D.Lgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo deroghe. Sono consentiti, anche scarichi tale quali, così come pure sono ammessi scariche emessi fuori della tab. 3 di cui all'art.. 5 del D.Lgs 152/99 con una

penale da praticare secondo quanto previsto dall'art. 37 Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni di insediamenti produttivi e comunque di scarichi assimilabili ai civili ai sensi dell'art. 2 punto 7 lettera b), purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al Titolo II. Sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi dell'attività produttiva. Le acque bianche ed assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche ed igienico sanitarie del corso d'acqua recipiente.

Art. 21 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento

Le utenze produttive definite dall'art. 3, comma 2, lett. b) devono presentare il progetto delle opere di allacciamento sia al Comune che all'Ente gestore, se diverso dal Comune. Il Comune e l'Ente gestore possono far pervenire le proprie osservazioni alla Provincia, Ente competente all'approvazione del progetto, entro 30 giorni dal ricevimento. Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lett. b) presentano invece il progetto delle opere di allacciamento al Comune e all'Ente gestore, se diverso dal Comune. La concessione o autorizzazione edilizia, gratuita, è rilasciata dal Sindaco successivamente all'approvazione del progetto, adottando le prescrizioni e le modalità costruttive stabilite con il provvedimento di approvazione.

Art. 22 - Utenze produttive già allacciate

Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico le utenze produttive, già allacciate alla pubblica fognatura presentano all'Ente competente domanda di autorizzazione allo scarico nei termini di entrata in vigore del presente L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'Ente competente a seguito di esito favorevole di sopralluogo.

Art. 23 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verificano:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa, ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

Art. 24 - Impianti di pretrattamento

Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento. Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione,

l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'Ente competente.

Art. 25 - Misurazioni quali quantitative degli scarichi

L'utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione uno strumento di misura, in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio. In casi particolari e motivati l'Ente competente ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento. L'Ente competente ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

TITOLO IV INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 26 - Ammissibilità e limite di accettabilità dello scarico

Gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati nella tab. A della legge 10.05.1976 n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo il potere dell'Autorità competente, di imporre limiti più restrittivi per casi particolari, in funzione degli inquinanti presenti e dei volumi di acqua scaricata. Tali limiti non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque appositamente prelevate allo scopo. L'Ente competente ha facoltà di imporre che scarichi parziali contenente metalli e non metalli tossici (As, Cd, Cr (VI), Cu, Hg, Pb, Se e Zn) vengano sottoposti ad un trattamento parziale a piede di reparto.

Art. 27 - Autorizzazione allo scarico o esercizio

Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lett. b), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento; questa è rilasciata dal Comune. Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lett. b), il Sindaco, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere rilascia l'autorizzazione allo scarico. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 28 - Insediamenti produttivi esistenti

Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico gli insediamenti produttivi esistenti devono presentare all'Autorità competente domanda di autorizzazione allo scarico con le modalità di cui all'art. _____. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'autorità competente a seguito di esito favorevole di sopralluogo.

Art. 29 - Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l'inadempimento alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
- modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, rispetto a quanto indicato nella domanda di scarico.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali quantitative dello scarico. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'impresa che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

Art. 30 - Norme tecniche per lo scarico

Lo scarico del liquame sul suolo o negli strati superficiali del suolo può aver luogo mediante dispersione o sub-irrigazione drenata per scorrimento. Nelle zone di dispersione, i deflussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento ed il rigonfiamento del terreno, a seguito delle somministrazioni, non deve portare a degradazione della sua struttura. A monte della zona di applicazione dello scarico, deve essere costruito un pozzetto di ispezione. L'ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.

Art. 31 - Impianti di pretrattamento o di depurazione

Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono raggiunte anche mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione. Di questi resta esclusivo responsabile l'impresa che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica l'impresa è tenuta a fornire preventiva documentazione all'Autorità competente. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'Ente competente.

Art. 32 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

In casi particolari e motivati l'Autorità competente ha facoltà di imporre l'installazione nel pozzetto di ispezione di uno strumento di misurazione delle portate. L'Autorità stessa, ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche, atti ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

SEZIONE III ASPETTI TRIBUTARI

Art. 33 - Canoni di fognatura

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamenti produttivi, è dovuto a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, un canone secondo apposita tariffa.

Art. 34 - Corresponsione del canone

Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata. Sono parimenti tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla fognatura pubblica. Il canone non è dovuto da insediamenti recapitanti in diverso corpo ricettore.

Art. 35 - Determinazione delle tariffe

La tariffa è formata da due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La determinazione delle tariffe avviene con deliberazione dell'Ente competente in base alle disposizioni di legge. Per il servizio di depurazione, la tariffa è applicabile agli utenti allacciati quando è in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti da insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura con recapito nell'impianto medesimo.

Art. 36 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili Le tariffe di cui all'art. 69 si applicano al volume della acqua scaricata, determinato in misura pari all'100% dell'acqua prelevata. Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, viene presentata, dall'utente, denuncia del volume d'acqua prelevato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento.

Art. 37 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi

Gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate.

La denuncia viene presentata ogni anno dall'utente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del prelevamento.

La denuncia deve essere presentata al Comune nel quale è situato l'insediamento produttivo allacciato alla fognatura. Deve essere presentata una denuncia distinta:

- per ogni distinto allacciamento alla fognatura;
- per ogni scarico derivante da distinte attività ed utilizzazioni in atto nell'insediamento che siano da assoggettare a distinta tariffazione.

L'Ente competente provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, alla lettura del contatore ed alla conseguente liquidazione del canone. In casi particolari possono essere stati autorizzate, con un unico allacciamento, acque di scarico provenienti tanto da insediamenti civili che da insediamenti produttivi. In tal caso, le acque di scarico provenienti dalle due diverse utilizzazioni sono tariffate separatamente qualora prima della confluenza nel condotto comune di allacciamento alla fognatura vi sia un distinto condotto di scarico con relativa cameretta di ispezione, avente i requisiti prescritti dal 3° comma dell'art. 9 della legge 319/1976 e successive modificazioni e integrazioni, sia per le acque di provenienza civile che industriale. Per la determinazione del volume scaricato per ogni diversa utilizzazione, non vi è alcun problema se l'approvvigionamento idrico avviene separatamente per ciascuna utilizzazione. In caso contrario, se si tratta di utilizzazioni diverse dell'acqua nel medesimo insediamento produttivo, il volume scaricato per le diverse utilizzazioni viene dedotto dall'Ente competente in base a quanto dichiarato dall'utente nella denuncia annuale; se invece si tratta di acque prelevate congiuntamente dal pubblico acquedotto da parte di distinti insediamenti civili e produttivi, il volume di acque prelevate dall'insediamento civile dovrà essere dichiarato dal titolare dell'insediamento civile con le medesime modalità previste per gli insediamenti civili che si approvvigionano autonomamente. Per il servizio di trattamento delle acque reflue, che non rientrano nei limiti della tabella 3 del D.Lgs 152/99, sarà praticato un prezzo al mc. Al netto di I.V.A. come segue:

- per quantità di reflui inferiori a 5 mc/g non viene praticata nessuna penale indipendentemente dai valori analitici determinati, fermo restando che lo scarico non autorizzato dei prodotti chimici tossici e nocivi, anche in piccole quantità, verrà comunque perseguito.

- Per quantità di reflui superiore a 5 mc/g sarà applicata una maggiorazione del 20% della tariffa base ,

- Per gli scarichi tale e quale sarà applicata una maggiorazione del 70%

Art. 38 - La riscossione

La riscossione del canone avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

SEZIONE V DISPOSIZIONI VARIE

Art. 39 - Abrogazione di precedenti disposizioni - Interpretazione autentica delle norme regolamentari

Il presente regolamento abroga tutte le norme in materia sinora vigenti in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento. Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

Art. 40 - Norme transitorie

Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Autorità competente, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del presente Regolamento. Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati, esse tuttavia possono essere rinnovate, anche per periodi successivi, sempre previa richiesta degli interessati.

Art. 41 - Sanzioni amministrative

L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge 10.5.1976 n. 319, e successive modifiche e integrazioni Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni